

Sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017 delle SSUU della Corte di Cassazione: punitive damages e natura della responsabilità civile.

Le SSUU della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in ordine alla delibazione di sentenze di un giudice americano relative ad asseriti danni punitivi, affermano che la responsabilità civile ha natura polifunzionale, così affiancandosi al carattere riparatorio profili di deterrenza e sanzionatori o punitivi.

Il giudice di nomofilachia giunge a tale conclusione attraverso un percorso logico-giuridico che si basa sui seguenti parametri normativi nazionali e sovranazionali:

- articoli 23 e 25, secondo comma, Costituzione, sul principio di legalità;
- art. 7 CEDU, sul principio di legalità;
- art.49 Carta Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sulla legalità e proporzionalità dei reati e delle pene;
- art.67 TFUE, sulla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Evidenziando soltanto alcuni aspetti della sentenza, si sottolinea la parte in cui le SSUU affermano che il concetto di ordine pubblico deve essere definito in un contesto sovranazionale, assurgendo ad una sorta di distillato di un processo di confronto tra plurime esperienze giuridiche.

Tale modus operandi, che trova il suo riscontro normativo nel citato art.67 TFUE, implica l'analisi delle fattispecie oggetto di delibazione alla luce delle linee guida europee e, al tempo stesso, in armonia con i principi fondamentali interni.

Ora, le stesse SSUU avevano escluso la compatibilità tra la responsabilità civile e i risarcimenti punitivi: si affermava che la responsabilità civile assolve ad una funzione esclusivamente

riparatoria, escludendosi nell'ambito del relativo accertamento ogni valutazione della condotta del soggetto danneggiante.

Ulteriori elementi ostativi erano stati individuati nel principio di legalità sancito dal secondo comma dell'art.25 e dell'art.23 della Costituzione.

Senonché, le SSUU, con la sentenza annotata, evidenziano che l'esclusione dei danni punitivi dall'area della responsabilità civile è in conflitto con le plurime norme che hanno introdotte fattispecie di responsabilità che sostanzialmente integrano altrettante ipotesi di punitive damages.

Del resto, l'idea del risarcimento punitivo è stata recepita anche dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n.152/2016, ha affermato che la responsabilità di cui all'art.96 cpc ha anche natura sanzionatoria con finalità deflattive.

E allora, in tale contesto, il giudice di nomofilachia, giunge alla conclusioni che le specifiche fattispecie di danni punitivi integrano un modello di responsabilità che deve essere inquadrato nell'ambito della responsabilità civile, alla quale, seguendo una ricostruzione ancorata a parametri sovranazionali, viene così riconosciuta anche una funzione sanzionatoria e di deterrenza.

Tuttavia, l'affermata compatibilità dei danni punitivi con il sistema della responsabilità civile, non comporta l'indiscriminato riconoscimento di tale danno - in ambito aquiliano e anche contrattuale - in assenza di una specifica previsione normativa: infatti, l'estensione del risarcimento anche ai punitive damages deve essere in armonia con il principio di legalità previsto dagli art.23 e 25, secondo comma, Cost. e dall'art.7 CEDU.

In sostanza, il giudice, chiamato alla deliberazione di una sentenza straniera, nell'appurare il rispetto dell'ordine pubblico non dovrà limitarsi a considerare l'ordinamento interno, ma anche i principi e i valori fondamentali europei e degli ordinamento degli altri Stati membri, secondo quanto previsto dal citato art.67 TFUE.

Quindi, le esigenze sottese al principio di legalità possono considerarsi soddisfatte anche in caso di danno punitivo previsto da un ordinamento straniero, purché sia assicurato il rispetto dei criteri di tipicità e prevedibilità.

Ma tale previsione non sarà sufficiente per il riconoscimento del punitive damages: infatti, l'applicazione di tale sanzione presuppone un'ulteriore verifica incentrata sull'art.49 C.d.f.u.e. che prevede il principio di proporzionalità, principio che si traduce nella introduzione di limiti al fenomeno delle responsabilità multiple, attraverso il riferimento al divieto del ne bis in idem o con massimali alternativi a seconda del tipo di responsabilità.

La stessa sentenza si segnala anche nella parte in cui mette in risalto la distinzione tra l'ordine pubblico internazionale processuale e quello sostanziale.

In ordine alle regole processuali, infatti, l'atteggiamento della giurisprudenza è connotata da una maggiore apertura, negandosi la delibazione soltanto a fronte di sentenze in contrasto con i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, mentre non sono considerate sufficienti, per escludere il riconoscimento della sentenza straniera, le concrete modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.